



COMUNE DI BORGETTO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE

ALBO ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 4 del 10 Febbraio 2021

REGOLAMENTO

ALBO COMUNALE ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA

Art. 1

FINALITA' - DESTINATARI

L'art. 27 della L.R. n. 22 del 9/05/ 1986 fa obbligo ai comuni di istituire apposito Albo di cui sono tenuti a iscriversi i privati che gestiscono o che intendono aprire e gestire, anche per fini di lucro, al di fuori di ogni rapporto convenzionale con gli Enti locali, strutture diurne e residenziali per l'accoglienza di minori, anziani o altri soggetti bisognevoli di tutela;

L'iscrizione sopra prevista è preordinata all'esercizio da parte dei Comuni della vigilanza igienico-sanitaria da esercitarsi tramite le ASL territorialmente competenti, sia sugli ambienti adibiti all'attività svolta, sia sul personale a qualsiasi titolo impiegato;

ART. 2

PRESENTAZIONE ISTANZA ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'Albo Enti Privati di assistenza avviene durante tutto l'arco dell'anno e prima dell'apertura delle strutture, a seguito di apposita istanza (all. A) da parte dell'interessato, e comunque previa presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e per le ditte individuali dal titolare con firma autenticata nella quale dovrà essere specificata la tipologia dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione che deve essere singola, per la tipologia, nonché la categoria di soggetti cui la stessa viene rivolta.
2. Alla presentazione di ogni istanza viene rilasciata ricevuta e contestualmente viene data notizia dell'avvio del procedimento e indicato il nome del responsabile.
3. Il responsabile del Procedimento che esamina l'istanza in ordine cronologico e ne verifica i requisiti formali di legittimità ed ha facoltà di richiedere la certificazione a completamento di quella prevista.
4. La domanda dovrà essere compilata in conformità allo schema e corredata della documentazione di cui all'All. "A". Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, il responsabile del procedimento ne dà entro giorni tre comunicazione al richiedente che dovrà integrare la documentazione entro il

termine di giorni quindici dalla data di ricevimento. Il suddetto termine potrà essere prorogato di ulteriori giorni quindici a seguito di comprovati motivi.

5. trascorso il termine di cui al comma precedente senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto, in assenza di validi motivi, il Responsabile del Procedimento non procederà all'iscrizione della struttura e ne darà comunicazione alla Questura.
6. Ultimata la fase dell'istruttoria, della durata di gg. 60 a decorrere dalla presentazione dell'istanza completa, il Responsabile del procedimento entro 5 gg. Invia tutte le richieste istruite all'A.S.L. territorialmente competente per il parere igienico-sanitario.
7. Acquisito il parere igienico-sanitario il responsabile del procedimento entro 5 gg. iscrive all'Albo l'Ente interessato e ne dà comunicazione.

ART. 3 CENSIMENTO STRUTTURE

E' demandato al Comando dei VV.UU. di concerto con il servizio di Igiene e Sanità, il compito di procedere periodicamente al censimento di tutte le strutture a carattere assistenziale ricadenti nell'ambito del territorio comunale, ai fini dell'iscrizione all'Albo comunale e al conseguente controllo sulle stesse.

Il primo censimento dovrà essere eseguito entro e non oltre novanta giorni dall'atto di approvazione del presente regolamento.

ART. 4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE STRUTTURE ESISTENTI

1. Le strutture che alla data di approvazione del presente regolamento già svolgono attività assistenziale devono, entro giorni novanta dalla pubblicazione dell'avviso contenente le modalità di iscrizione all'Albo, presentare istanza di cui all'art.2, corredata dalla documentazione richiesta, pena la cessazione dell'attività a seguito di Ordinanza Sindacale.
2. Dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 1 si applicheranno le disposizioni previste per la nuova attività.
3. Del provvedimento di chiusura della struttura verrà data comunicazione all'autorità di P.S. entro giorni cinque dalla cancellazione dall'Albo.

ART. 5 RICORSI

provvedimenti di diniego devono indicare le ragioni che lo hanno determinato. autorità cui è possibili ricorrere ed i termini.

La cancellazione dall'Albo Comunale degli Enti privati potrà avvenire:

1. su formale richiesta dell'interessato;
2. d'ufficio ove, a seguito di visite ispettive periodiche dell'ASL, competente, venga riscontrata l'assenza o l'insufficienza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa. La cancellazione sarà altresì disposta d'ufficio qualora vengano accertate gravi inadempienze. Alla cancellazione farà seguito l'emanazione del provvedimento di chiusura.

Dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dall'Albo verrà data comunicazione all'inizio di ogni anno, all'Assessorato Regionale Enti Locali ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 22/86 e alla Questura affinché possano essere attivati gli adempimenti di competenza.

Analoga informativa verrà comunicata all'autorità di P.S. per quelle strutture private che dovessero omettere di richiedere l'iscrizione all'Albo (Rif. Artt. 3 e 4).

ART. 7

PERSONALE STRUTTURE ASSISTENZIALI

Trattandosi di attività di natura socio-assistenziale avente ripercussioni sullo stato di benessere di un'utenza bisognosa di assistenza, per quanto riguarda il numero e la competenza professionale degli operatori utilizzati dagli Enti privati, in assenza di adeguata normativa delle competenti autorità Regionali, si fa riferimento al D.P.G.R. 29.06.1988 e successive modificazioni.

ART.8

VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA SUL PERSONALE

La vigilanza igienico-sanitaria sul personale degli Enti privati di Assistenza avrà carattere preventivo all'iscrizione all'Albo Comunale e periodico. Qualora venissero meno i requisiti richiesti di cui all'Art.7 si applicheranno le disposizioni previste dall'Art.6 comma 2°. Di tale vigilanza sarà incaricata l'A.S.L. competente per territorio che relazionerà all'Autorità Comunale competente.

ART.9

NORME FINALI E TRANSITORIE

Dal momento di entrata in vigore del presente Regolamento, si ritiene abrogata ogni altra norma regolamentare con esso in contrasto.